

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 92

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
3 aprile 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 302/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾ 3
- ★ Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾ 12
- ★ Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione ⁽¹⁾ 17
- ★ Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature ⁽¹⁾ 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾	25
★ Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽¹⁾	28
★ Regolamento (CE) n. 309/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)	35

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2008/285/CE:

★ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2008, relativa alla vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2008) 1077].....	37
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, relativo all'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo per mangimi (GU L 50 del 23.2.2008)	40
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 302/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	63,1
	MA	43,8
	TN	125,1
	TR	115,3
	ZZ	86,8
0707 00 05	JO	178,8
	MA	140,9
	TR	197,7
	ZZ	172,5
0709 90 70	MA	49,6
	TR	87,5
	ZZ	68,6
0805 10 20	EG	45,9
	IL	55,4
	MA	59,2
	TN	58,0
	TR	58,2
	ZZ	55,3
0805 50 10	AR	53,2
	IL	117,7
	TR	133,1
	ZA	138,5
	ZZ	110,6
0808 10 80	AR	83,4
	BR	80,2
	CA	80,7
	CL	88,2
	CN	86,1
	MK	52,8
	US	114,1
	UY	63,4
	ZA	91,2
	ZZ	82,2
0808 20 50	AR	77,5
	CL	84,0
	CN	62,8
	ZA	97,3
	ZZ	80,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge, nel luogo in cui sono in funzione apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, attività che possono incidere sul rischio di fuoriuscite.
- (2) È opportuno prevedere varie categorie di personale certificato, al fine di garantire che il personale sia qualificato per le attività che svolge ed evitare nel contempo costi eccessivi.
- (3) Il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l'esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, dovrebbe essere autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.
- (4) Il personale qualificato per la brasatura e la saldatura dovrebbe essere autorizzato a svolgere tali attività specializzate nell'ambito di una delle attività per le quali è richiesta la certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.
- (5) La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽²⁾ stabilisce i requisiti tecnici per le imprese che effettuano, presso impianti di trattamento, il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature, tra cui le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe

di calore. Il livello di qualifica richiesto per il personale addetto al recupero dei refrigeranti in tali impianti è inferiore a quello richiesto per il personale che svolge attività di recupero in loco, a causa del tipo di apparecchiature automatizzate di recupero utilizzate negli impianti di trattamento e di dismissione dei frigoriferi.

- (6) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale e alle imprese affinché possano ottenere un certificato.
- (7) Per evitare inutili oneri amministrativi, sarebbe opportuno consentire l'istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti agli standard minimi previsti dal presente regolamento.
- (8) L'esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.
- (9) Affinché il personale che attualmente opera nei settori contemplati dal presente regolamento possa beneficiare della formazione e ottenere la certificazione senza interrompere la propria attività professionale, occorre stabilire un adeguato periodo transitorio durante il quale la certificazione si baserebbe sui sistemi di qualificazione esistenti e sull'esperienza professionale.
- (10) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.
- (11) Il riconoscimento reciproco non dovrebbe applicarsi ai certificati provvisori, poiché in alcuni Stati membri le condizioni per ottenere detti certificati possono essere notevolmente meno rigorose di quelle in vigore.

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

- (12) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽¹⁾. Le informazioni sui sistemi di certificazione provvisoria dovrebbero essere notificate alla Commissione.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità di tali requisiti.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività:

- a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- b) recupero;
- c) installazione;
- d) manutenzione o riparazione.

2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività:

- a) installazione;
- b) manutenzione o riparazione.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di pro-

duzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «installazione», l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
- (2) «manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 14, e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.

Articolo 4

Certificazione del personale

1. Il personale che svolge le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è titolare di uno dei certificati di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. I certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di personale:

- a) i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) i titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta Ufficiale.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

c) i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

d) i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

3. Il paragrafo 1 non si applica:

a) per un periodo massimo di 2 anni, al personale che svolge una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività;

b) al personale che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;

c) al personale addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2002/96/CE la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, di suddetta direttiva, a condizione che tale personale sia assunto dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell'allegato del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 5

Certificati rilasciati al personale

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10, rilascia un certificato al personale che ha superato un esame

teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 11 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell'allegato per le rispettive categorie.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) categoria di certificazione del personale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Qualora un sistema di certificazione basato su delle prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato per una determinata categoria e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica per la categoria corrispondente senza sottoporlo nuovamente ad un esame.

4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e contempli solo in parte le competenze minime di una determinata categoria indicate nell'allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato per la categoria corrispondente a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 11.

Articolo 6

Certificati provvisori rilasciati al personale

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2011.

2. Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell'ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è considerato titolare di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto a dei certificati provvisori per la categoria corrispondente di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Al personale che possiede un'esperienza professionale nelle attività corrispondenti alle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, acquisita prima della data indicata nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e la data di scadenza.

Articolo 7

Certificazione delle imprese

1. Le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all'articolo 8 o all'articolo 9.

2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 8

Certificati rilasciati alle imprese

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10 rilascia un certificato a un'impresa per una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

- a) impieghi personale certificato in conformità dell'articolo 5, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto;
- b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
- b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
- c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 9

Certificati provvisori rilasciati alle imprese

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in conformità dei paragrafi 2 o 3, o dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2011.

2. Le imprese certificate nell'ambito dei sistemi di certificazione esistenti per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono considerate titolari di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il titolare è autorizzato a svolgere.

3. Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

Articolo 10

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall'articolo 2.

L'organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un'impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

*Articolo 11***Organismo di valutazione**

1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 10 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato.

3. L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d'esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d'esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

*Articolo 12***Notifica**

1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di certificazione provvisoria conformemente all'articolo 6 o all'articolo 9 o a entrambi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali adottate in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori.

3. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all'articolo 10, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8.

4. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità del paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

*Articolo 13***Condizioni per il riconoscimento reciproco**

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell'articolo 5, per quanto concerne il personale, e dell'articolo 8, per quanto concerne le imprese.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

1. L'esame per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, è costituito da:
 - a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;
 - b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
2. L'esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10.
3. L'esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non è a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.
4. Quando, nelle colonne «Categorie», più caselle relative alle competenze e alle conoscenze sono raggruppate in una colonna unica (varie competenze e conoscenze) significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

COMPETENZE E CONOSCENZE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
1	Termodinamica elementare				
1.01	Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l'energia	T	T	—	T
1.02	Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (terminologia, parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l'identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati fluidi	T	T	—	—
1.03	Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell'ambito di un controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell'impianto): diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione semplice	T	T	—	—
1.04	Descrivere la funzione dei principali componenti dell'impianto (compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refrigerante	T	T	—	—
1.05	Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l'importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell'impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido ed olio		—	—	—
2	Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale				
2.01	Avere una conoscenza di base dei cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto	T	T	T	T
2.02	Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), dell'uso dei gas fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano il presente regolamento	T	T	T	T

COMPETENZE E CONOSCENZE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
3	Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento				
3.01	Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell'impianto	P	P	—	—
3.02	Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell'impianto				
3.03	Utilizzare una pompa a vuoto				
3.04	Mettere in vuoto l'impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta				
3.05	Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti durante la verifica	T	T	—	—
4	Controlli per la ricerca di perdite				
4.01	Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	T	T	—	T
4.02	Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione	T	T	—	T
4.03	Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto in base al regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti alcuni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾	P	P	—	P
4.04	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta in conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell'impianto	P	P	—	P
4.05	Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misura di volt/ampere/ohm nell'ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e interpretare i valori rilevati	P	P	—	P
4.06	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta in conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007	P	—	—	—
4.07	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta che non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007	—	P	—	P
4.08	Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite	P	P	—	P
4.09	Compilare il registro dell'apparecchiatura	T	T	—	T
5	Gestione ecocompatibile dell'impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o recupero				
5.01	Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime	P	P	—	—
5.02	Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso	P	P	P	—
5.03	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con emissioni minime	P	P	P	—
5.04	Spurgare l'impianto dall'olio contaminato dai gas fluorurati	P	P	P	—
5.05	Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sottoraffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica. Riempire l'impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza provocare perdite	P	P	—	—

COMPETENZE E CONOSCENZE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
5.06	Usare una bilancia per pesare il refrigerante	P	P	P	—
5.07	Compilare il registro dell'apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto	T	T	—	—
5.08	Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati	T	T	T	—
6	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio stadio				
6.01	Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi	T	T	—	—
6.02	Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto	P	—	—	—
6.03	Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo	P	—	—	—
6.04	Regolare le valvole di aspirazione e scarico				
6.05	Controllare il circuito di ritorno dell'olio				
6.06	Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento	P	—	—	—
6.07	Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante	T	—	—	—
7	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria				
7.01	Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi	T	T	—	—
7.02	Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore	P	—	—	—
7.03	Installare correttamente un condensatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto	P	—	—	—
7.04	Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo	P	—	—	—
7.05	Controllare le linee di scarico e di liquido				
7.06	Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per impianti di refrigerazione	P	—	—	—
7.07	Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento	P	—	—	—
7.08	Controllare la superficie del condensatore	P	—	—	—
7.09	Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante	T	—	—	—
8	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento di acqua o di aria				
8.01	Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e i rischi di perdita connessi	T	T	—	—

COMPETENZE E CONOSCENZE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
8.02	Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore	P	—	—	—
8.03	Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto	P	—	—	—
8.04	Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo	P	—	—	—
8.05	Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta				
8.06	Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo				
8.07	Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione				
8.08	Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento	P	—	—	—
8.09	Controllare la superficie dell'evaporatore	P	—	—	—
8.10	Redigere un rapporto sulle condizioni dell'evaporatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante	T	—	—	—
9	Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti				
9.01	Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi	T	T	—	—
9.02	Installare valvole nella posizione corretta	P	—	—	—
9.03	Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica	P	—	—	—
9.04	Regolare un termostato meccanico ed elettronico				
9.05	Regolare una valvola azionata a pressione				
9.06	Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico				
9.07	Controllare il funzionamento di un separatore d'olio	P	—	—	—
9.08	Controllare le condizioni di un filtro essiccatore				
9.09	Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e, a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante	T	—	—	—
10	Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione				
10.01	Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati negli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore	P	P	—	—
10.02	Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti	P	P	—	—

(1) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008**

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge, nel luogo in cui sono in funzione impianti contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, attività che possono incidere sul rischio di perdite.

(2) È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l'esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

(3) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale e alle imprese affinché possano ottenere un certificato.

(4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l'istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

(5) L'esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.

(6) Affinché il personale che attualmente opera nei settori contemplati dal presente regolamento possa beneficiare della formazione e ottenere la certificazione senza interrompere la propria attività professionale, occorre stabilire

un adeguato periodo transitorio durante il quale la certificazione si baserebbe sui sistemi di qualificazione esistenti e sull'esperienza professionale.

(7) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.

(8) Il riconoscimento reciproco non dovrebbe applicarsi ai certificati provvisori, poiché in alcuni Stati membri le condizioni per ottenere detti certificati possono essere notevolmente meno rigorose di quelle in vigore.

(9) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽²⁾. Le informazioni sui sistemi di certificazione provvisoria devono essere notificate alla Commissione.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

⁽²⁾ Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:

- a) controllo delle perdite delle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
- b) recupero, anche per quanto riguarda gli estintori;
- c) installazione;
- d) manutenzione o riparazione.

2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:

- a) installazione;
- b) manutenzione o riparazione.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «installazione», il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estingente prima del suo rilascio a fini antincendio;
- 2) «manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estingente prima del suo rilascio a fini antincendio.

Articolo 4

Certificazione del personale

1. Il personale addetto alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possiede un certificato di cui all'articolo 5 o all'articolo 6.

2. Il paragrafo 1 non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, al personale che svolge una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione, purché quest'ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 5

Certificati rilasciati al personale

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 11 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell'allegato.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
- b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
- c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2, del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.

4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell'allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 11.

Articolo 6

Certificati provvisori rilasciati al personale

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.

2. Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell'ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è considerato titolare di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che il titolare è autorizzato a svolgere.

3. Al personale che possiede un'esperienza professionale nelle attività in questione, acquisita prima della data indicata nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate e la data di scadenza.

Articolo 7

Certificazione delle imprese

1. Le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all'articolo 8 o all'articolo 9.

2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 8

Certificati rilasciati alle imprese

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 10 rilascia un certificato a un'impresa per una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a) impieghi personale certificato in conformità all'articolo 5, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto;

b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 9

Certificati provvisori rilasciati alle imprese

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.

2. Le imprese certificate nell'ambito dei sistemi di certificazione esistenti per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono considerate titolari di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il titolare è autorizzato a svolgere.

3. Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

Articolo 10

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall'articolo 2.

L'organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un'impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Articolo 11

Organismo di valutazione

1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 10 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato.

3. L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d'esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d'esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 12

Notifica

1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di

certificazione provvisoria conformemente all'articolo 6 o all'articolo 9 o a entrambi.

2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali adottate, in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori.

3. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all'articolo 10, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8.

4. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 13

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all'articolo 5, per quanto concerne il personale, e all'articolo 8, per quanto concerne le imprese.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;
- b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Competenze e conoscenze minime		Tipo di prova
1.	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra)	T
2.	Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti	T
3.	Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento	T
4.	Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul mercato	T
5.	Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite	T
6.	Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di sicurezza	T
7.	Essere in grado di installare i contenitori dell'impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra	P
8.	Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra	T
9.	Saper consultare il registro dell'impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione	T
10.	Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto alla ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾	P
11.	Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti antincendio	T
⁽¹⁾ GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.		

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008**

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge attività, legate ad apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, che possono causare perdite.

(2) È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l'esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

(3) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale affinché possa ottenere un certificato.

(4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l'istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

(5) Produttori o utilizzatori di commutatori ad alta tensione possono essere nominati organismi di valutazione o di certificazione, o entrambi, a condizione che rispettino i requisiti previsti.

(6) L'esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.

(7) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.

(8) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽²⁾.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Oggetto e campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono per «commutatori ad alta tensione» i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione ad essi associate così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato a generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica a tensioni nominali superiori a 1 000 V.

⁽²⁾ Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

Articolo 3

Certificazione del personale

1. Il personale addetto alle attività di cui all'articolo 1 possiede un certificato di cui all'articolo 4.

2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di 1 anno al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato.

3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge l'attività prevista dall'articolo 1 del presente regolamento prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che detto personale sia certificato per tale attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 4

Rilascio di certificati al personale

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 5 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 6 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell'allegato.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b) l'attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 5 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.

4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell'allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale che partecipa all'attività di cui all'articolo 1.

L'organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Articolo 6

Organismo di valutazione

1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all'articolo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 5 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato.

3. L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d'esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d'esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 7

Notifica

1. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale di cui all'articolo 5, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Articolo 8

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell'articolo 4.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;
- b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

N.	Competenze e conoscenze minime	Tipo di prova
1	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.	T
2	Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell'SF ₆	T
3	Uso di SF ₆ in apparecchiature elettriche (isolamento, spegnimento d'arco)	T
4	Qualità dell'SF ₆ secondo le norme di settore pertinenti ⁽¹⁾	T
5	Conoscenze relative al progetto di apparecchiature elettriche	T
6	Controllo della qualità dell'SF ₆	P
7	Recupero di SF ₆ e miscele contenenti SF ₆ e pulizia dell'SF ₆	P
8	Stoccaggio e trasporto di SF ₆	T
9	Uso di apparecchiature per il recupero di SF ₆	P
10	Uso di sistemi stagni di perforazione (<i>tight drilling</i>), se necessario	P
11	Riutilizzo di SF ₆ e diverse categorie di riutilizzo	T
12	Attività su compartimenti aperti contenenti SF ₆	P
13	Neutralizzazione di sottoprodotti dell'SF ₆	T
14	Monitoraggio dell'SF ₆ e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o comunitaria o di accordi internazionali	T
⁽¹⁾ Ad esempio, IEC 60376 e IEC 60480.		

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008**

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge attività, legate ad apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, che possono causare fuoriuscite.

(2) È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l'esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

(3) Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale affinché possa ottenere un certificato.

(4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l'istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

(5) Produttori o utilizzatori di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra possono essere nominati organismi di valutazione o di certificazione, o entrambi, a condizione che rispettino i requisiti previsti.

(6) Per evitare inutili costi amministrativi, è opportuno che gli Stati membri nei quali i solventi a base di gas fluo-

urati ad effetto serra non sono attualmente in uso abbiano la possibilità di non istituire l'intero sistema di certificazione, purché tali Stati adottino disposizioni volte a garantire il rilascio tempestivo dei certificati qualora vengano richiesti in futuro, evitando la creazione di indebiti ostacoli all'ingresso nel mercato.

(7) L'esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.

(8) Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.

(9) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽²⁾.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

⁽²⁾ Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

*Articolo 2***Certificazione del personale**

1. Il personale addetto alle attività di cui all'articolo 1 possiede un certificato di cui all'articolo 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di 1 anno al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato.
3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge l'attività prevista dall'articolo 1 del presente regolamento prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che detto personale sia certificato per tale attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

*Articolo 3***Rilascio di certificati al personale**

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 5 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell'allegato.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
 - a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
 - b) l'attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
 - c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2, del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 4, può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell'allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 5.

*Articolo 4***Organismo di certificazione**

1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale che partecipa all'attività di cui all'articolo 1.

L'organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

*Articolo 5***Organismo di valutazione**

1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all'articolo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 4, può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L'organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato.
3. L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predisporre inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

*Articolo 6***Notifica**

1. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale di cui all'articolo 4, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Qualora in un dato Stato membro non siano utilizzati solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, esso può decidere di nominare l'organismo di certificazione o di valutazione di cui agli articoli 4 e 5, o entrambi, prima che si presenti la necessità di tale certificazione. In tal caso, lo Stato membro in questione è tenuto ad adottare le disposizioni necessarie, ai sensi della legislazione nazionale, a garantire il rilascio tempestivo dei certificati eventualmente richiesti in futuro.

Entro il 4 gennaio 2009, lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dal presente paragrafo e le disposizioni adottate in merito. In tal caso, il paragrafo 1 non si applica.

3. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Articolo 7

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all'articolo 3.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;
- b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

N.	Competenze e conoscenze minime	Tipo di prova
1.	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.	T
2.	Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come solventi	T
3.	Uso dei gas fluorurati ad effetto serra come solventi	T
4.	Recupero dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	P
5.	Stoccaggio e trasporto dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	T
6.	Uso di apparecchiature di recupero da sistemi contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	P

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008**

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/40/CE relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽²⁾, prevede l'obbligo di dotare i veicoli a motore di impianti di condizionamento d'aria con un basso potenziale di riscaldamento globale a partire dal 2011. Il regolamento (CE) n. 842/2006 prescrive, come misura a breve termine, di stabilire norme sulla qualificazione adeguata del personale addetto al recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da tali impianti.
- (2) Il personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione deve essere autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività contemplate dal corso di formazione e per le quali è necessario possedere un attestato di formazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale in possesso di tale attestato.
- (3) Affinché il personale che attualmente opera nei settori contemplati dal presente regolamento possa beneficiare della formazione e ottenere l'attestazione senza interrompere la propria attività professionale, occorre stabilire un adeguato periodo transitorio durante il quale il personale formato in base ai sistemi di qualificazione esistenti o in possesso di esperienza professionale possa essere ritenuto adeguatamente qualificato ai fini del regolamento (CE) n. 842/2006.
- (4) Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire il riconoscimento dei sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti agli standard minimi previsti dal presente regolamento.

- (5) Gli organismi ufficiali di attestazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco degli attestati di formazione in tutta la Comunità.
- (6) Occorre notificare alla Commissione le informazioni sui sistemi di attestazione che rilasciano gli attestati soggetti al riconoscimento reciproco, nel formato fissato dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ⁽³⁾. Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul riconoscimento dei sistemi di qualificazione esistenti o dell'esperienza professionale, per un periodo transitorio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2**Formazione del personale**

1. Solo il personale in possesso di un attestato di formazione di cui all'articolo 3 è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

⁽³⁾ Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di dodici mesi al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che, al più tardi fino al 4 luglio 2010, il paragrafo 1 non si applica:

- a) al personale in possesso di un attestato rilasciato nell'ambito dei sistemi di qualificazione esistenti per l'attività di cui all'articolo 1, considerato come tale dallo Stato membro; o
- b) al personale che possiede un'esperienza professionale nell'attività di cui all'articolo 1, acquisita prima del 4 luglio 2008.

Il suddetto personale, per il periodo indicato nel primo comma, è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Rilascio degli attestati di formazione al personale

1. L'organismo di attestazione è istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure è designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà.

2. L'organismo di attestazione di cui al paragrafo 1 rilascia un attestato di formazione al personale che ha completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato.

3. L'attestato di formazione contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'organismo di attestazione, nome completo del titolare e numero di registrazione;
- b) attività che il titolare dell'attestato di formazione è autorizzato a svolgere;
- c) data di rilascio e firma di chi rilascia l'attestato.

4. Qualora un corso di formazione esistente contenga le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato, ma

l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un organismo di attestazione ai sensi del paragrafo 1 può rilasciare un attestato di formazione al titolare di tale qualifica senza esigere che ripeta il corso di formazione.

Articolo 4

Notifica

1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) o b), indicando i sistemi di qualificazione esistenti o i requisiti relativi all'esperienza professionale in base ai quali il personale è ritenuto adeguatamente qualificato.

2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, nel formato stabilito dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di attestazione per il personale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i titoli degli attestati di formazione rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato.

3. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 2, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 5

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Gli Stati membri accordano il riconoscimento reciproco agli attestati di formazione rilasciati in altri Stati membri in conformità all'articolo 3.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro la traduzione dell'attestato in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione

Il corso di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, comprende:

- a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna «Tipo di modulo»;
- b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna «Tipo di modulo», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Competenze e conoscenze minime		Tipo di modulo
1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale		
1.1	Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore	T
1.2	Conoscenza di base dell'impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)	T
1.3	Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE	T
2. Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra		
2.1	Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra	T
2.2	Maneggiare una bombola di refrigerante	P
2.3	Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra	P
2.4	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante	P

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008****che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La notifica deve contenere le informazioni essenziali necessarie a consentire l'autenticazione del certificato o dell'attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dalla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

(2) La Commissione ha adottato requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale. Ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽²⁾; il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽³⁾; il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE)

n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione ⁽⁴⁾; il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature ⁽⁵⁾; il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra ⁽⁶⁾.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano per le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 i seguenti moduli:

- 1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) per i commutatori ad alta tensione, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento;

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

- 4) per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento;
- 5) per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

PARTE A

Personale

Il/l seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nelle attività di installazione, manutenzione, riparazione o controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel recupero di tali gas dalle suddette apparecchiature, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

PARTE B

Imprese

Il/l seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che intervengono nelle attività di installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3.

ALLEGATO II

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

PARTE A

Personale

/I seguente/i sistema/i di certificazione per il **personale** che interviene nelle attività di installazione, manutenzione, riparazione o controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel recupero di tali gas dagli impianti fissi di protezione antincendio e dagli estintori, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

PARTE B

Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che intervengono nelle attività di installazione, manutenzione o riparazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12.

ALLEGATO III

COMMUTATORI AD ALTA TENSIONE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 305/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.

ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/l seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 ⁽¹⁾.

Titolo del certificato	Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21.

ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a) Stato membro	
b) Autorità notificante	
c) Data di notifica	

Il/I seguente/i programma/i di formazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 ⁽¹⁾.

Titolo dell'attestato	Organismo di attestazione del personale (nome e recapito)

⁽¹⁾ GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 309/2008 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2008****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette *Isle of Man Manx Loaghtan Lamb* (DOP)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda del Regno Unito concernente la registrazione della denominazione «*Isle of Man Manx Loaghtan Lamb*» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) L'Italia si è opposta alla suddetta registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, adducendo in particolare il motivo di opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, cioè che non ricorrono le condizioni prescritte dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3) Con lettera del 1° giugno 2007 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni appropriate.

(4) Il Regno Unito e l'Italia hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione con lettera pervenuta il 4 dicembre 2007.

(5) In virtù di tale accordo, l'Italia si ritiene soddisfatta dalle informazioni fornite dal Regno Unito ed ha pertanto ritirato la propria opposizione.

(6) L'accordo raggiunto fra le parti interessate non rende necessario modificare gli elementi pubblicati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «*Isle of Man Manx Loaghtan Lamb*» deve pertanto essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 3 del 6.1.2006, pag. 3.

ALLEGATO

Classe 1.1 — Carni (e frattaglie) fresche

REGNO UNITO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

relativa alla vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2008) 1077]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/285/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

con volatili selvatici, e che vi è un significativo e immediato pericolo di diffusione dell'influenza aviaria.

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività.
- (2) Focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità sono comparsi in alcune aziende avicole nella parte centro-occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina. A norma della direttiva 2005/94/CE il Portogallo ha adottato provvedimenti per evitare la diffusione della malattia.
- (3) Il Portogallo ha effettuato una valutazione del rischio dalla quale è emerso che le aziende che detengono anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») sono esposte a un più elevato rischio di infezione da virus dell'influenza aviaria, in particolare per i contatti

- (4) In Portogallo sono stati attuati sistemi di individuazione precoce e misure di biosicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria agli allevamenti di pollame nelle zone che lo Stato membro ha definito ad alto rischio a norma della decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio ⁽²⁾.
- (5) Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina ⁽³⁾.
- (6) Con lettera datata 25 gennaio 2008 il Portogallo ha sottoposto alla Commissione, per approvazione, un piano di vaccinazione d'emergenza, presentando una versione modificata il 31 gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/803/CE (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 42).

⁽³⁾ GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 12.

- (7) Secondo il piano di vaccinazione d'emergenza il Portogallo intende introdurre la vaccinazione d'emergenza contro il virus dell'influenza aviaria, fino al 31 luglio 2008, in un'azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha che detiene anatre domestiche da riproduzione d'alto valore, utilizzando un vaccino bivalente contro entrambi i sottotipi H7 e H5.
- (8) Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull'uso della vaccinazione nella lotta contro l'influenza aviaria espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 ⁽¹⁾ e nel 2007 ⁽²⁾, ha sostenuto che la vaccinazione d'emergenza e preventiva contro l'influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.
- (9) La Commissione ha esaminato inoltre insieme alle autorità portoghesi il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dal Portogallo e ritiene la versione modificata conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l'ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dal Portogallo in modo da integrare le misure di lotta adottate da detto Stato membro.
- (10) Ai fini di tale vaccinazione d'emergenza in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾.
- (11) È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.
- (12) È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da esemplari vaccinati. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell'azienda in cui dev'essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logi-

stica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall'azienda.

- (13) Al fine di ridurre l'impatto economico sull'azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione d'emergenza di anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un'azienda particolarmente a rischio d'introduzione dell'influenza aviaria. Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.

2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione d'emergenza

1. È approvato il piano di vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione il 25 gennaio 2008, quale modificato in data 31 gennaio 2008, da effettuarsi in un'azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2008 («il piano di vaccinazione d'emergenza»).

2. La Commissione pubblica il piano di vaccinazione d'emergenza.

Articolo 3

Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza

1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione d'emergenza con un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Parere scientifico sull'influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

⁽²⁾ The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds. (Parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l'influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività).

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione d'emergenza.

3. Il Portogallo garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione d'emergenza.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

- a) rechino una marcatura individuale;
- b) non siano oggetto di spostamenti verso altre aziende avicole all'interno del Portogallo, né di spedizioni in altri Stati membri.

Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute in modo eutanasico presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1

L'autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all'interno del Portogallo e non di spedizioni verso altri Stati membri.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1. L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un'azienda situata nella zona di monitoraggio istituita in Portogallo attorno all'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione d'emergenza.

2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:

- a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure
- b) essere spedite in altri Stati membri purché:
 - i) le misure di sorveglianza e di monitoraggio stabilite dal piano di vaccinazione d'emergenza, compresi i test di laboratorio, abbiano un esito favorevole; e
 - ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/285/CE».

Articolo 8

Relazioni

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di vaccinazione d'emergenza entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Destinatari

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, relativo all'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo per mangimi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50 del 23 febbraio 2008)

A pagina 5:

Nell'allegato della tabella nella colonna «Scadenza dell'autorizzazione»:

anziché: «6 marzo 2018»,

leggi: «14 marzo 2018».
